Comune di **LUOGOSANTO**
Provincia di Sassari

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

n. 37 del 20.05.2025

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025

OGGETTO: **Parere del Revisore dei Conti in ordine alla costituzione del fondo risorse decentrate per per l'anno 2025**

Il sottoscritto Antonio Rossi, revisore unico dei conti del Comune in indirizzo, a riscontro della **richiesta di parere,** pervenuta a mezzo mail in data 13 maggio 2025 sulla Determina n. 3 del 13 maggio 2025, avente ad oggetto **"COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER l'ANNO 2025",** elaborata dal Responsabile del Settore Tributi e contabilità del personale, espone quanto segue.

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.12.2024 esecutiva ai sensi di legge, con
- la quale è stato approvato il Bilancio Triennale per gli esercizi finanziari 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13.11.2024 esecutiva ai sensi di legge, con
- la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Triennio 2025/2027 (DUP
- Semplificato);
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 31.01.2025 esecutiva ai sensi di legge, con la
- quale sono state assegnate le risorse finanziarie periodo 2025-2027 ai sensi dell'art.169 del
- D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, con
- la quale è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale triennio 2024 -
- 2026, sezione 3.3 del PIAO 2024-2026;
- i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G./Piano Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 13.07.2023 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del PIAO.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2024;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022;
- la delibera della Giunta Comunale n. 19 del 15.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Il revisore ricorda, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;

- la costituzione di tale fondo è di competenza del Responsabile Area Finanziaria;

Richiamato l'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Revisori dei Conti e precisa che, in caso di costi incompatibili con i vincoli di bilancio, le clausole del contratto sono nulle;

Atteso che nell'esercizio della sua funzione di controllo, il Revisore è tenuto a verificare:

1) la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio;
2) la completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa.

Esaminata la normativa emanata in materia e rigorosamente esposta nella determinazione in esame;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava pari a € 44.103,29 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad **€ 44.103,29**;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2025, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. c CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a **€ 29.120,13**;

Considerato che

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, e non distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;
- l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018, che prevede di utilizzare le facoltà assunzionali per incrementare il fondo delle E.Q. e/o dell'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022 che prevede un incremento anche per il fondo delle E.Q. per una quota pari ad **€ 418,02**;

Preso atto che il fondo 2025 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato, poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato, inoltre, che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2025 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **29.120,13**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2025 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **59.156.88**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2025 risulta inferiore al 2016.

Il Revisore approfondisce, nel prosieguo, l'esame del **prospetto** allegato alla Determina n. 3 del 13.05.2025 del Responsabile del Settore Tributi e contabilità personale, che riporta in dettaglio la costituzione del Fondo in oggetto verificando che il relativo importo totale di **Euro 59.156,88**, decurtato, incluse le somme non sottoposte al limite, rispetta le disposizioni normative in materia di limiti di spesa;

Prende atto dell'avvenuto stanziamento del Fondo nei pertinenti capitoli di spesa in bilancio.

Prende altresì atto che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di **€ 13.347,74** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Ricorda, inoltre, in particolare, fra le altre norme:

- l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
- l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al **31.12.2025** rispetto ai presenti al **31.12.2018**;

Il Revisore prende e dà atto che:

- il fondo contrattuale per l'anno **2025** è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;
- che ha rispettato per l'esercizio 2024 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, previsti dalla vigente normativa;

e, tutto quanto dianzi premesso e considerato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati,

C E R T I F I C A

la compatibilità del fondo delle risorse decentrate destinate alla retribuzione del personale dipendente per l'anno **2025** con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

lì, 20.05.2025

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(Antoni Rossi)

Firmato digitalmente